



# Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 del 14/04/2014

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE - I.U.C.**

L'anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di aprile si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Ghiroldi Francesco Paolo il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 20:30

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GHIROLDI FRANCESCO	si	no
2	TOMASI ELIO	si	no
3	ANTONINI SILVERIO	no	si
4	SCHIAVI GIAN PAOLO	si	no
5	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
6	GHEZA STEFANO	si	no
7	PEDRETTI GIACOMINO	si	no
8	MOSCARDI FERRUCCIO ANDY	si	no
9	TOMASONI BENVENUTA	si	no
10	BRUNA VIRGINIA	si	no
11	SORLINI GIUSEPPE	si	no
12	RONDINI GABRIELE	no	si
13	CRESCI ANDREA	no	si

Totale presenti 10    Totale assenti 3

Partecipa Il Segretario FAZIO dr.ssa Maria G.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE - I.U.C.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**IL SINDACO - PRESIDENTE**, da lettura dell'oggetto posto al n. 4 dell'ordine del giorno: *"ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C."*, e chiede all'Assessore Schiavi di relazionare in merito.

**RELAZIONA** l'Assessore Schiavi il quale dichiara quanto segue: "Il nuovo regolamento sottoposto alla delibera di approvazione è un regolamento che prevede l'acquisizione nella normativa comunale dell'Imposta Unica Comunale. Tale Imposta, termine in realtà non totalmente proprio, riguarda la definizione delle regole municipali relative a due imposte e una tassa. Si tratta dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui Rifiuti (TARI) e la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), quest'ultima però, nonostante l'acronimo, è da considerare un'imposta! La scelta è stata quella di approvare un unico regolamento, con una cornice introduttiva di Disciplina Generale e poi nel dettaglio in successione di definizione:

- Dell'IMU – si acquisisce il regolamento esistente approvato nel luglio 2013 con due sole modifiche relative all'esclusione dell'abitazione principale dall'imposizione (pagheranno solo case, castelli, palazzi ovvero le categorie A1 –A8 –A9 con le aliquote deliberate dello 0,55% e una detrazione di € 200) e la possibilità di presentare da parte dei contribuenti un comodato scritto relativo alla vecchie case in uso gratuito; valido solo per i parenti di I grado in linea retta e solo se la rendita dell'immobile incluse pertinenze collegate non supera l'importo di € 350,00; i versamenti dovranno essere fatti in acconto entro il 16 giugno e a saldo entro il 16 dicembre.
- Della Tari – la tassa sui rifiuti sostituisce la Tares del 2013. Novità rilevante che si pagherà solo la gestione del servizio igiene ambientale (comprensivo di Costi Fissi e Variabili come da piano finanziario) e non più la quota dello 0,30 per mq sui servizi indivisibili (sostituita dalla Tasi). Le regole sono le stesse dell'anno scorso ovvero un piano finanziario complessivo da finanziare con le tariffe suddivise in percentuale tra utenze domestiche e non domestiche. Il regolamento ha mantenuto le riduzioni già previste con la Tares (possibilità di aiuto per le famiglie in difficoltà, uso stagionale dell'abitazione meno 30%, e meno 30% per i residenti all'estero, non residenti considerati come componenti nucleo familiare in base alla metratura). Inoltre è stata introdotto la riduzione del 10% per chi dimostra di aver avviato l'attività di compostaggio casalingo, così come una riduzione del 50% per chi dimostri di possedere abitazioni chiuse, libere da arredi e vuote. Riduzione del 10% per chi dimostri di avviare al recupero rifiuti speciali. Inoltre novità rilevante è l'abbattimento del 50% degli imponibili ai fini del calcolo delle tariffe per le categorie: ristoranti, bar, trattorie, ortofrutta e fioristi. Esenzioni per le associazioni senza scopo di lucro a fini culturali e sociali e per gli oratori e locali delle Parrocchie. I versamenti si potranno effettuare in due rate, la prima scadente il 30 giugno, la seconda il 30 dicembre
- La Tasi (tassa sui servizi indivisibili) è nuova ed è imposta dal Comune per la copertura parziale o totale dei costi previsti in bilancio relativi alla manutenzione delle strade, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica e dei cimiteri. Viene versata da tutte le categorie di contribuenti possessori di abitazioni, aree, altri fabbricati, attività commerciali e capannoni. L'aliquota base è dell'1 per mille aumentabile fino al 2,5 per mille e abbattibile a

zero. Viene calcolata sulla base della rendita catastale (stesso meccanismo dell'IMU) e deve andare di pari passo con l'IMU per quanto riguarda le aliquote massime (la somma di Tasi e IMU non può superare lo 10,6 per mille). Il Comune può prevedere detrazioni. Non solo il proprietario paga, infatti nel caso di locazione anche l'affittuario deve contribuire tra un minimo del 10 ad un massimo del 30%. Il Comune ha regolamentato il 30%. Il versamento come per l'IMU deve avvenire in acconto entro il 16 giugno e a saldo entro il 30 dicembre

**CHIESTA** ed ottenuta la parola, il consigliere di minoranza, Sig. Giuseppe Sorlini, dichiara quanto segue: "ho esaminato con attenzione il regolamento IUC proposto dalla maggioranza e devo immediatamente rilevare che in detto regolamento ci sono alcune incongruenze, ad esempio, per quanto riguarda la TARI all'art. 24, comma 5 si prevede per volontà di questa maggioranza l'introduzione di una riduzione del 50% sulla parte variabile per le abitazioni, per le quali, il contribuente certifichi che l'immobili siano liberi permanentemente da persone o arredi. Ora mi chiedo come è possibile che questa maggioranza inserisca detta riduzione se all'art. 8 dello stesso regolamento alla lettera a) ha previsto espressamente che le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili o sprovviste di contratti di fornitura di servizi siano espressamente esclusi dall'applicazione della Tari? Mi auguro che quanto segnalato sia una semplice disattenzione dovuta forse a un cattivo copia e incolla, certo è che le due cose non possono coesistere nello stesso regolamento. Chiedo quindi all'assessore o al Sindaco di chiarirmi quale è la giusta posizione presa da questa maggioranza.

Oltre a questa prima osservazione evidenzio anche una ulteriore riduzione del tutto arbitraria inserita da questa maggioranza senza un vero e proprio supporto normativo. L'art. 25 del regolamento, sempre per la parte TARI, prevede infatti una riduzione per le utenze non domestiche applicata utilizzando la superficie imponibile sulle categorie 16,17 e 20. Tutto ciò mi sembra assolutamente discriminatorio e soprattutto mi preme sottolineare che non so fino a che punto tale riduzione sia rispettosa della normativa in vigore. Ecco perché chiedo all'assessore o al sindaco di chiarire qual è la posizione della maggioranza. Non mi sembra infatti corretto che il fiorista di Piamborno debba vedersi applicata una tariffa diversa dal fiorista di Malegno. Tutto ciò mi sa di una vera e propria scelta discriminatoria. Per ultimo faccio osservare che l'art. 27 sempre della parte di regolamento Tari – Agevolazioni – non mi sembra del tutto chiaro e comprensibile e suggerirei se fosse possibile provvedere alla cancellazione della dicitura categoria 1, affinché divenga chiaro a tutti che le agevolazioni previste da questo articolo sono solo nei confronti delle associazioni senza fine di lucro con scopi culturali e sociali, gli oratori e i locali delle parrocchie esistenti sul territorio comunale.

**Il SINDACO Presidente** rispondendo al Consigliere di minoranza sig. Sorlini chiarisce quanto segue: in relazione alla prima osservazione posta dal consigliere Sorlini sicuramente l'inserimento del comma 5 all'art. 24 è un errore probabilmente dovuto ad un cattivo copia incolla. La volontà della maggioranza è quella inserita all'art. 8 lettera a) cioè "l'esclusione delle unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete"; quindi chiedo al Segretario di prendere nota per la cancellazione del comma 5 dell'art. 24.

In relazione alla seconda osservazione del Consigliere anche per questa dopo un breve consulto con il segretario ritengo corretto eliminare il termine superficie in modo tale che l'art. 25 che riguarda appunto le riduzioni volute dalla maggioranza siano espresse in maniera corretta e conforme alla normativa in vigore e soprattutto che non siano dovute ad una attività discriminatoria.

Per ultimo accolgo l'osservazione del consigliere Sorlini e chiedo al segretario di provvedere a prendere nota affinché si cancelli all'art. 27 la dicitura categoria 1. Così infatti sarà chiara a tutti la volontà della maggioranza.

**DOPO di ché,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore Schiavi, così come sopra riportata;

**UDITI** gli interventi dei consiglieri comunali, così come sopra riportati;

**VISTO** l'art. 1 commi dal 639 al 730 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), con i quali viene istituita l'imposta unica comunale a decorrere dall'1 gennaio 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione dell'imposta è basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso degli immobili e legato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

**DATO ATTO** che il comma 639 dell'art. 1 della Legge suddetta che la Imposta Unica Comunale è composta da:

- *IMU (Imposta Municipale Propria)*  
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (tranne cat. A/1, A/8 e A/9)
- *TARI (Tributo servizio rifiuti)*  
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
- *TASI (Tributo servizi indivisibili)*  
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. –

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento l'istituzione ed applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES –

**VISTO** il comma n. 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2012 n. 147 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTO** il comma n. 704 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, di istituzione della Tares;

**TENUTO CONTO** pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la Legge 27.12.2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – IUC – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di adottare un unico regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU soprарichiamato, sostituendo il regolamento Tares in quanto tale regime di prelievo sui rifiuti è stato soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

**VISTO** il comma 682 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

**a) per quanto riguarda la TARI:**

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**b) per quanto riguarda la TASI:**

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**VISTO** il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**VISTO** il comma 688, secondo periodo, dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale prevede che il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**VISTO** il comma 691 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2014";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**CONSIDERATO** che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale – IUC - ed alla Legge 27.07.2000 n. 212 "Statuto dei diritti del Contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** il Decreto del 13.02.2014 del Ministro dell'Interno il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal responsabile ufficio ragioneria/tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012, n. 174;

**VISTO** l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**CON** voti espressi per alzata di mano favorevoli n. 8, contrari n. 2, astenuti nessuno;

## **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che con l'allegato Regolamento Imposta Unica Comunale – IUC - si provvede al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la Legge 27.12.2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – IUC – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 3) **di adottare** un unico Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC - che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU soprarchiamato, sostituendo il regolamento Tares in quanto tale regime di prelievo sui rifiuti è stato soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
- 4) **di approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC – come sopra descritto;
- 5) **di dare atto** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2014;
- 6) **di inviare** la presente deliberazione, relativa all'Imposta Unica Comunale – IUC - al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) **di demandare** al Responsabile del Settore Fabbrini Dott. Alessandro l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.
- 8) **di prendere atto** del parere espresso in premessa ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

**Successivamente,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Su proposta** del Sindaco - Presidente;

**Considerata** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**Con** voti favorevoli n. 8, contrari n. 2, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

**di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000





Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Ghiroldi Francesco Paolo

Il Segretario  
F.to FAZIO dr.ssa Maria G.

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

---

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li, **1 2 MAG. 2014**

Il Segretario  
F.to FAZIO dr.ssa Maria G.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **1 2 MAG. 2014** al **2 7 MAG. 2014**, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno **- 6 GIU. 2014**

li, **- 6 GIU. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FAZIO dr.ssa Maria G.



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Piancogno, **1 4 APR. 2014**

Il Segretario  
FAZIO dr.ssa Maria G.



